

**Ministero dei Trasporti e della Navigazione  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI  
U. di G. MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE**

Segreteria Tecnica Roma, 8 marzo 2001 Prot. n. 653/C4

**OGGETTO:** A) Artt. 91 e 93, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285.  
Veicoli locati con facoltà di compera (leasing).

*A) Artt. 91 e 93, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Veicoli locati con facoltà di compera (leasing).*

Com'è noto, con le circolari n.134/85 del 2 settembre 1985 e prot. n. 544 CA58 - NA007 del 20 gennaio 1986, sono state dettate disposizioni in materia di immatricolazione dei veicoli locati con facoltà di compera, al fine di colmare una lacuna del codice della strada del 1959, nel quale l'istituto del leasing non era contemplato.

Le predette disposizioni ministeriali hanno previsto, tra l'altro, che dovesse essere fornita agli Uffici Provinciali della Motorizzazione la dimostrazione dell'esistenza giuridica del locatore, che si trattasse di un'impresa individuale o collettiva esercente attività prevalente nel campo, della locazione finanziaria (attraverso la produzione, a seconda dei casi, delle certificazioni rilasciate dalle Camere di commercio ovvero dalle Cancellerie dei Tribunali), nonché l'effettiva esistenza del contratto di leasing concluso tra locatore e locatario.

Ciò premesso, il mutamento del quadro normativo di riferimento, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, rende ora necessario adeguare gli adempimenti e le istruzioni di carattere operativo impartite con le citate circolari le quali, pertanto, debbono intendersi integralmente sostituite dalle disposizioni che qui di seguito si illustrano.

1. Si tenga anzitutto presente che, ai sensi dell'art. 93, comma 2, c.d.s., gli Uffici della Motorizzazione provvedono all'immatricolazione e rilasciano la carta di circolazione intestandola a nome di chi si dichiara proprietario.  
Nell'ipotesi di locazione con facoltà di acquisto, detto principio deve essere ricordato con le disposizioni contenute nell'art. 91 c.d.s., il quale prescrive che l'immatricolazione venga effettuata in capo al locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione delle generalità del locatario e della data di scadenza del relativo contratto.  
Pertanto, dal tenore delle illustrate norme discende che agli Uffici Provinciali della Motorizzazione non spetta il compito di verificare né l'esistenza giuridica del locatore, né che si tratti di una impresa individuale o collettiva esercente attività di locazione a termini di legge.  
Ugualmente non spetta ai predetti Uffici alcun compito di accertamento in merito all'esistenza del contratto di locazione ed al suo contenuto.
2. Di conseguenza, e tenuto conto altresì delle vigenti norme in materia di autocertificazione (legge n. 15/1968, legge n. 127/1997 e d.P.R. n. 403/1998), contestualmente alla presentazione della domanda d'immatricolazione, compilata utilizzando il consueto modello meccanografico "TT 2119", è sufficiente

che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva, resa secondo il prototipo esemplificato nell'Allegato 1 e sottoscritta in originale, dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa locatrice ovvero da un procuratore o da un mandatario della stessa, al fine di comprovare:

- a. che il dichiarante riveste la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore o mandatario del soggetto locatore;
- b. la residenza del dichiarante;
- c. la denominazione, la sede e l'iscrizione nel registro delle imprese del soggetto locatore, nonché la data di inizio dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, dell'attività di locazione finanziaria a termini di legge;
- d. che il soggetto locatore è proprietario del veicolo per il quale si chiede l'immatricolazione;
- e. le generalità del locatario, la data di stipulazione del contratto di locazione con facoltà di acquisto e la relativa scadenza;
- f. che il locatario è stato autorizzato dal soggetto locatore ad espletare tutte le formalità inerenti alla predetta immatricolazione.

Resta inteso che, sulla veridicità della predetta dichiarazione, gli Uffici debbono svolgere i consueti controlli secondo i criteri e le modalità illustrate con circolare n. A16 del 5 maggio 2000.

Coerentemente a tale impostazione, deve ritenersi oramai privo di ogni effetto ed utilità il riferimento finora effettuato alla firma depositata sul repertorio appositamente istituito e tenuto dagli Uffici di questo Dipartimento, che dalla data di entrata in vigore della presente circolare deve ritenersi conseguentemente abolito.

Si fa presente, inoltre, che la dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere resa in carta semplice secondo lo schema esemplificato nell'Allegato 1 sostituisce, a tutti gli effetti, il modello "TT 2120" il cui uso, pertanto, deve ritenersi abolito con riferimento ai procedimenti che attengono veicoli locati in leasing.

La sottoscrizione della dichiarazione non necessita di autenticazione e può essere apposta anche dal locatario laddove quest'ultimo dichiara, in seno alla medesima dichiarazione sostitutiva, di rivestire la qualità di mandatario dell'impresa di leasing proprietaria del veicolo.

Proprio in considerazione del fatto che non occorre l'autenticazione della sottoscrizione, alla dichiarazione sostitutiva non deve essere allegata alcuna fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Lo stesso schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione esemplificato nell'Allegato 1 può essere utilizzato, apportando le necessarie integrazioni o modifiche, nell'ambito di qualsiasi procedimento attenga veicoli locati con facoltà di compera (ad es., nel caso in cui sopravvenga una diversa scadenza del contratto di leasing o la variazione del soggetto locatario, ovvero si verifichi la variazione della sede o della denominazione dell'impresa locatrice, ecc.).

L'indicazione nella carta di circolazione delle generalità del locatario con facoltà d'acquisto e della data di scadenza del contratto di leasing è effettuata secondo le diciture standard previste dalle procedure informatiche.

Qualora il veicolo locato sia destinato ad attività o servizi per l'espletamento dei quali è richiesto il possesso di un titolo (autorizzazione, licenza o altro), questo deve essere posseduto dal locatario.

3. Può accadere che la domanda d'immatricolazione si riferisca ad un veicolo il cui soggetto locatore sia una società di leasing non avente sede in Italia ed il locatario sia una persona fisica residente in Italia o una persona giuridica avente nazionalità italiana. Poich' tali fattispecie non sono oggetto di specifica disciplina nell'ambito del nuovo codice della strada, si rende necessario porre rinvio ai principi di carattere generale in materia di individuazione dell'ambito soggettivo di applicabilità delle leggi dello Stato. A tale riguardo, si rileva come la legge italiana trovi applicazione nei confronti delle società costituite all'estero qualora esse abbiano sul territorio dello Stato italiano:
  - a. la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività (art. 25, secondo periodo, della legge 31 maggio 1995, n. 218; art. 7, comma 2, n. 6, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581);
  - b. una sede secondaria con rappresentanza stabile (art.2506 del codice civile, nel testo vigente come modificato dall'art. 2 del decreto leg.vo 29 dicembre 1992, n. 516; artt. 15, commi 3 e 4 e 18, comma 2, del decreto leg.vo 1 settembre 1993, n. 385).

Pertanto, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione possono rilasciare la carta di circolazione del veicolo intestandola a nome di società di leasing costituite all'estero solo nel caso in cui ricorra una delle due predette condizioni; non possono darvi corso, invece, quando queste abbiano in Italia una semplice unità locale (ad esempio, un ufficio di rappresentanza) che, essendo priva di ogni autonomia organizzativa e gestionale, svolga una mera attività di collegamento con la sede estera, per l'esecuzione delle direttive e delle istruzioni impartite da quest'ultima.

4. È possibile, inoltre, che sia richiesta l'immatricolazione di un veicolo locato da un'impresa di leasing avente sede in Italia ad una persona fisica non avente la residenza in Italia o ad una persona giuridica non avente nel nostro Paese una sede amministrativa o una sede secondaria e neppure l'oggetto principale dell'attività. A tale riguardo, si fa presente che le disposizioni contenute negli artt. 91, comma 1 e 93, comma 2, c.d.s. e nelle relative norme di esecuzione ed attuazione subordinano il rilascio della carta di circolazione alla sussistenza di determinate condizioni riferite esclusivamente a colui il quale si dichiara proprietario del veicolo. Pertanto, è solo l'impresa di leasing che deve comprovare di avere sede in Italia, a nulla rilevando il fatto che il locatario sia residente nel nostro Paese (se si tratta di persona fisica) o abbia nazionalità italiana ovvero abbia sul territorio italiano una sede amministrativa, una sede secondaria o l'oggetto principale della sua attività (se si tratta di persona giuridica).  
In applicazione del medesimo principio, se alla scadenza del contratto di locazione il soggetto locatario decidesse di esercitare il diritto potestativo di riscatto, divenendo esso stesso proprietario del veicolo, la possibilità di procedere all'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 94 c.d.s. resta condizionata alla dimostrazione, da parte dello stesso, dell'aver nel frattempo acquistato la residenza in Italia o costituito nel nostro Paese la sede amministrativa o una sede secondaria ovvero dell'aver sul territorio nazionale l'oggetto principale dell'attività.  
In mancanza, nel caso in cui il soggetto locatario sia una persona fisica, dovrà essere rifiutato l'aggiornamento del predetto documento; se si tratta di

persone giuridiche, l'aggiornamento potrà avvenire a nome del soggetto avente funzioni di rappresentante pro-tempore in Italia ed in tale sua qualità, a condizione ovviamente che dimostri la sua residenza nel nostro Paese.

5. Al termine del contratto di leasing, nel caso in cui il locatario decida di esercitare il diritto potestativo di riscatto, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione provvederanno, su richiesta avanzata dal primo in qualità d'acquirente, all'aggiornamento della carta di circolazione intestandola al nuovo proprietario, così come previsto dall'art. 94, comma 2, c.d.s..  
Analogamente procederanno qualora il leasing venga estinto anticipatamente rispetto alla scadenza inizialmente prevista e senza riscatto e nel caso in cui, non avendo alla scadenza del contratto il locatario inteso esercitare la facoltà di compera, il veicolo torni nella disponibilità del locatore a titolo di piena proprietà o venga locato dallo stesso locatore ad altro locatario.
6. **Le disposizioni contenute nel presente paragrafo sono operanti dal 1° gennaio 2001.**
7. Sono abrogate, a decorrere dalla suddetta data, la circolare ministeriale n. 134/85 del 2 settembre 1985, e la circolare prot. n. 544 CA 58-A007 del 20 gennaio 1986, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente circolare.

## **IL CAPO DIPARTIMENTO**

(Dott.ssa Anna Maria Faretti Longo)

### A CURA UFFICIO STUDI AGENZIA ITALIA

Si fa presente, inoltre, che la dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere resa in carta semplice secondo lo schema esemplificato nell'Allegato 1 sostituisce, a tutti gli effetti, il modello "TT 2120" il cui uso, pertanto, deve ritenersi abolito con riferimento ai procedimenti che attengono veicoli locati in leasing.

La sottoscrizione della dichiarazione non necessita di autenticazione e può essere apposta anche dal locatario laddove quest'ultimo dichiara, in seno alla medesima dichiarazione sostitutiva, di rivestire la qualità di mandatario dell'impresa di leasing proprietaria del veicolo.

Proprio in considerazione del fatto che non occorre l'autenticazione della sottoscrizione, alla dichiarazione sostitutiva non deve essere allegata alcuna fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Lo stesso schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione esemplificato nell'Allegato 1 può essere utilizzato, apportando le necessarie integrazioni o modifiche, nell'ambito di qualsiasi procedimento attenga veicoli locati con facoltà di compera (ad es., nel caso in cui sopravvenga una diversa scadenza del contratto di leasing o la variazione del soggetto locatario, ovvero si verifichi la variazione della sede o della denominazione dell'impresa locatrice, ecc.).